Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 2 dicembre 1926** — **Numero 278**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della « Gazzetta » a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2281.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1926, n. 1977.
Riordinamento degli studi universitari di ingegneria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riforma degli studi di ingegneria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studi universitari di ingegneria si compiono in cinque anni; essi sono divisi in due corsi: uno biennale di studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione.

Il corso biennale di studi propedeutici può essere seguito presso tutte le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso le Scuole di ingegneria di Milano e di Torino e presso la Scuola d'ingegneria navale di Genova.

Il predetto corso biennale può essere inoltre seguito presso la Regia accademia navale di Livorno; con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze, saranno stabilite le norme anche di carattere complementare ed integrativo per l'istituzione e per il funzionamento del corso presso l'Accademia navale nonchè quelle transitorie occorrenti per disciplinare la carriera scolastica degli attuali allievi dell'Accademia e le condizioni per l'ammissione di essi e degli ufficiali provenienti dai corsi dell'Accademia stessa al corso triennale di studi di applicazione.

Il corso triennale di studi di applicazione può essere seguito presso tutte le Scuole d'ingegneria e presso la Scuola d'ingegneria navale di Genova.

Art. 2.

Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli allievi sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline:
Analisi algebrica ed infinitesimale;
Geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;
Fisica sperimentale (corso biennale);
Chimica generale inorganica con elementi di chimica organica;
Meccanica razionale;
Disegno di ornato e di architettura (corso biennale).

Le norme relative alla ripartizione dei detti insegnamenti nei due anni di corso ed agli esami di profitto saranno contenute negli statuti delle università e delle scuole di ingegneria.

Art. 3.

Coloro che hanno frequentato il corso biennale ed hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi all'esame di licenza consistente in una prova grafica ed in una prova orale, atte a dimostrare la loro maturità nelle materie scientifiche e nel disegno, e l'attitudine agli studi d'applicazione.

Art. 4.

La Commissione per l'esame di licenza è composta di cinque membri. Quattro di essi sono professori della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o del primo biennio delle Scuole di ingegneria di Milano, Torino e Genova. Il quinto membro della Commissione è designato dalla scuola di ingegneria della stessa sede o della sede più vicina fra i professori di ruolo del corso di applicazione.

Art. 5.

Al termine del corso biennale di studi propedeutici viene rilasciato, agli allievi che hanno superato tutti gli esami di profitto e quello di licenza, un attestato il quale è il titolo necessario per l'ammissione al primo anno del corso di applicazione.

Art. 6.

Gli studenti inscritti al corso biennale per l'insegnamento propedeutico per l'ingegneria sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse e sopratasse:

Tassa di immatricolazione	L. 300
Tassa annuale di iscrizione	» 700
Sopratassa annuale per esami di profitto .	» 150
Tassa di licenza	» 100

Art. 7.

Gli studenti che si inscrivono al corso triennale di applicazione per l'ingegneria sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse e sopratasse:

Tassa di immatricolazione	L. 225
Tassa annuale di iscrizione	» 900
Sopratassa annuale per esami di profitto .	» 150

Art. 8.

Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione d'ingegnere coloro che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria ed hanno superato tutti gli esami di profitto, e coloro

che da almeno un anno hanno conseguito la laurea in fisica.

Art. 9.

Nelle scuole di ingegneria è consentita la istituzione di scuole dirette a fini speciali con proprio ruolo di professori, fermo restando il disposto dell'art. 2, n. 2, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, e senza aumentare il numero complessivo dei posti di professori delle università e degli istituti superiori.

In tal caso, per il governo didattico, sarà costituito il Senato accademico e le singole scuole avranno un proprio direttore ed un Consiglio di scuola.

Art. 10.

Presso le scuole di ingegneria possono essere istituiti corsi complementari sia in discipline tecnico-scientifiche, sia in discipline giuridico-economiche.

Tali corsi, ai quali sono ammessi gli allievi che hanno già compiuto il quinquennio di studi per l'ingegneria e superato gli esami di profitto, debbono comprendere almeno un anno accademico di insegnamenti.

Tutte le norme relative al funzionamento dei corsi complementari saranno stabilite negli statuti delle scuole.

La laurea di dottore in ingegneria sarà rilasciata solo a coloro che abbiano seguito i corsi complementari, e superato i relativi esami di profitto e quello di laurea.

Art. 11.

Le tasse e sopratasse per coloro che seguono i corsi complementari per il conseguimento della laurea in ingegneria sono stabilite nella seguente misura:

Tassa annuale di inscrizione	L. 900
Sopratassa annua per esami di profitto	» 150
Sopratassa per esame di laurea	» 75
Tassa di laurea	» 300

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dall'anno accademico 1926-27.

Gli allievi che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno compiuto il primo anno di studi o presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso una delle Scuole di ingegneria di Torino, Milano e Genova, dovranno conseguire l'attestato di licenza del corso di studi propedeutici per iscriversi al primo anno di applicazione.

Coloro che alla data stessa hanno compiuto il secondo anno di studi di cui al comma precedente sono ammessi al primo anno del corso di applicazione secondo le disposizioni contenute negli statuti definitivi delle scuole di ingegneria.

Art. 13.

Gli allievi che, in anno scolastico precedente quello 1926-1927, furono iscritti al corso di studi propedeutici non sono tenuti al pagamento della tassa di immatricolazione al corso triennale di applicazione.

Coloro che abbiano invece seguito, in anno scolastico precedente quello 1926-1927, i corsi delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, debbono pagare, all'atto del passaggio al corso di studi propedeutici o al corso triennale di applicazione, la differenza fra le tasse pagate e quelle che avrebbero dovuto pagare se fossero stati iscritti al corso di studi propedeutici.

Art. 14.

Coloro che abbiano conseguito o conseguiranno entro il 31 dicembre 1926 la laurea in ingegneria saranno ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere secondo le disposizioni del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Posteriormente al 31 dicembre 1926 non potranno essere rilasciate lauree in ingegneria se non a coloro che abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del presente decreto.

Art. 15.

Nulla è innovato per quanto si riferisce alla Regia scuola di architettura di Roma.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 167. — COOP

Numero di pubblicazione 2282.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 1978.

Costituzione di un Regio istituto sperimentale mediante il coordinamento dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato e dell'Istituto superiore postale telegrafico telefonico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 589, che costituisce un unico Servizio approvvigionamenti per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e quella delle poste e telegrafi;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'Amministrazione ferroviaria e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483;

Visto il R. decreto 23 aprile 1926, n. 520;

Vista la legge 23 marzo 1907, n. 111;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e quello delle poste e telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, alla dipendenza del Ministro per le comunicazioni, il Regio istituto sperimentale, il quale raccoglie le funzioni e le dotazioni dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato e dell'Istituto superiore postale telegrafico e telefonico, per costituire un organo di studio e di consulenza tecnico-scientifica.

Art. 2.

Il Regio istituto sperimentale comprende due Sezioni: una ferroviaria, l'altra postale telegrafica telefonica.

Per quanto riguarda il coordinamento delle funzioni e lo svolgimento delle esigenze amministrative delle due Sezioni, l'alta direzione è affidata ad un Comitato di amministrazione presieduto dal Ministro e costituito dal direttore generale delle ferrovie, dal direttore generale delle poste e telegrafi e dai dirigenti delle Sezioni dell'Istituto stesso. Detti funzionari possono farsi sostituire in caso di assenza o impedimento.

Art. 3.

La Sezione ferroviaria è incaricata di:

a) eseguire ricerche sperimentali e studi intesi a stabilire, d'accordo con gli uffici interessati e seguendo lo sviluppo della produzione ed i progressi delle industrie, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per le forniture di tutti i materiali e mezzi di impianto e di esercizio, anche allo scopo di raggiungere e mantenere l'unificazione di dette prescrizioni e dei metodi di prova, nell'interesse generale della produzione e particolare della bontà e dell'economia delle forniture stesse;

b) eseguire ricerche sperimentali su pezzi avariati, nei casi in cui anomalie od inconvenienti possono attribuirsi a difetti nei materiali impiegati, per dedurre dai risultati relativi i criteri da adottarsi nelle prescrizioni per la produzione, i collaudi e la lavorazione dei materiali stessi;

c) procedere ad analisi, prove e verifiche per l'accettazione delle forniture; giudizi di graduatoria dei campioni presentati dai concorrenti e controlli dei contro-campioni;

d) concorrere, a richiesta, nei collaudi, nelle ricerche e nei controlli sopra macchinari, impianti, ecc., che richiedono l'uso di appositi strumenti e di personale specializzato; e praticare verifiche, tarature di apparecchi e strumenti di misura, di controllo, ecc.;

e) procedere ad analisi delle acque per alimentazione delle locomotive, ed a studi sul potere incrostante di esse; nonchè stabilire i dati per i nuovi impianti di epuratori chimici e pel controllo degli stessi;

f) compiere, a richiesta, studi inerenti a questioni elettriche speciali per le quali occorrono ricerche e mezzi di laboratorio e verifiche su impianti elettrici esistenti;

g) curare l'esame geognostico dei terreni dei tracciati ferroviari, gli studi geoidrologici per impianti di bacini e canali e per speciali opere in terra e muratura; i rilievi minerari per materiali da costruzione, per combustibili, ecc.;

h) dar parere in ordine alla classificazione delle merci rispetto alla nomenclatura delle tariffe per i trasporti, ed alla revisione delle voci di tariffa, nonchè eseguire studi pel calo naturale, perizie per avarie, ricerche tecnologiche sui nuovi prodotti e concorrere con la propria consulenza tecnica nelle perizie giudiziarie;

i) studiare le prescrizioni relative ai trasporti ed ai depositi di esplosivi, di infiammabili e di merci pericolose e nocive in genere, e compiere verifiche dei recipienti destinati al trasporto di gas compressi o liquefatti.

Art. 4.

La Sezione postale telegrafica telefonica è incaricata di:

a) eseguire studi, esperimenti e ricerche nel campo della telegrafia e della telefonia con o senza fili;

b) promuovere la introduzione nei servizi, delle nuove applicazioni scientifiche e tecniche relative;

c) sopraintendere alla Scuola superiore di telegrafia e di telefonia, e curare l'istruzione professionale del personale a mezzo di corsi, conferenze, guide tecniche ed altre pubblicazioni in genere;

d) redigere e modificare i capitolati speciali esclusivi per i materiali ed impianti postali telegrafici e telefonici e concorrere ad analogo compito con la Sezione ferroviaria per le forniture d'interesse comune;

e) collaborare allo studio dei progetti di impianti telegrafici e telefonici di speciale importanza;

f) esprimere il parere dal punto di vista tecnico sui progetti di forniture;

g) collaudare gli apparati telegrafici telefonici radiotelegrafici e radio-telefonici, i cavi e fili isolati telegrafici e telefonici, nonchè gli apparecchi elettrici per misure, telegrafici e telefonici;

h) sopraintendere alla Officina centrale telegrafica;

i) organizzare il Museo postale telegrafico telefonico;

l) eseguire ogni altro studio ed ogni altra esperienza e ricerca, sia di propria iniziativa che a richiesta delle Direzioni generali delle ferrovie o delle poste e telegrafi.

Art. 5.

La Scuola superiore di telegrafia e di telefonia istituita presso l'Istituto superiore postale telegrafico e telefonico, in base al R. decreto-legge n. 2483 del 19 agosto 1923, è annessa alla Sezione postale telegrafica telefonica del Regio istituto sperimentale, ed il dirigente di detta Sezione è anche il direttore della Scuola.

Con criteri analoghi potranno essere istituiti corsi di istruzione in materia di tecnica e tecnologia speciale inerenti agli impianti ed all'esercizio delle ferrovie.

Art. 6.

La prestazione scientifica e sperimentale del Regio istituto potrà essere messa a disposizione di tutte le Amministrazioni dello Stato, delle altre Amministrazioni pubbliche, nonchè di privati dietro compensi che saranno stabiliti dal Comitato di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 168. — COOP

Numero di pubblicazione 2283.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 1979.

Delimitazione territoriale e reparto patrimoniale fra i comuni di Giarre e Sant'Alfio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2887, con cui le frazioni Sant'Alfio e Milo del comune di Giarre furono costituite in Comune autonomo col nome di Sant'Alfio;
Veduto il progetto di delimitazione territoriale fra i due Comuni, predisposto d'ufficio, d'incarico del Prefetto di Catania, dal ragioniere capo dott. Salvatore Pepe, e vistato dall'ufficio del Genio civile in data 15 maggio 1926;
Veduto il parere favorevole all'approvazione di tale progetto, espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Catania, con i poteri del Consiglio provinciale, nell'adunanza del 22 maggio 1926;
Veduto il verbale dell'accordo concluso il 15 dicembre 1925 fra i rappresentanti del comune di Giarre e quelli delle frazioni Sant'Alfio e Milo circa la separazione patrimoniale ed il reparto delle attività e passività;
Veduta la deliberazione 3 luglio 1926 con cui il Consiglio comunale di Giarre ha ratificato l'accordo suddetto;
Veduto il parere espresso dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 25 maggio 1926;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, in adunanza 13 ottobre 1926, le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I confini fra il comune di Giarre e quello di Sant'Alfio sono delimitati in conformità della pianta planimetrica, vistata dall'ufficio del Genio civile di Catania in data 15 maggio 1926.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

E' approvato l'accordo concluso il 15 dicembre 1925 fra i rappresentanti del comune di Giarre e quelli delle frazioni Sant'Alfio e Milo circa la separazione patrimoniale ed il reparto delle attività e passività.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 169. — COOP

Numero di pubblicazione 2284.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 1980.

Inclusione dell'abitato di Crosia, in provincia di Cosenza, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, numero 255, quello di Crosia, in provincia di Cosenza.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 170. — COOP

Numero di pubblicazione 2285.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 1981.

Inclusione dell'abitato di Scalea, contrada San Biase, in provincia di Cosenza, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, quello di Scalea, contrada San Biase, in provincia di Cosenza.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 171. — COOP

Numero di pubblicazione 2286.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 1982.

Inclusione dell'abitato di Fiumana, frazione del comune di Predappio, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Fiumana (frazione del comune di Predappio) in provincia di Forlì.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 172. — COOP

Numero di pubblicazione 2287.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 1983.

Inclusione dell'abitato di Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, numero 255, quello di Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 173. — COOP

Numero di pubblicazione 2288.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 1971.

Erezione in ente morale della fondazione scolastica « Premio Gastone Guerrini » presso la Regia scuola complementare « C. I. Giulio », in Torino.

N. 1971. R. decreto 27 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Premio Gastone Guerrini » presso la Regia scuola complementare « C. I. Giulio », in Torino, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1926.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926.

Revoca di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 marzo 1925, col quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il sig. Cravario Francesco;
Ritenuto che detto agente di cambio ha rassegnato le proprie dimissioni in data 20 ottobre 1926;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 20 ottobre 1926 è revocata la nomina del sig. Cravario Francesco ad agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926.
Provvedimenti relativi a società ed agenti di cambio della Borsa di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° luglio 1926, col quale l'agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste signor Ugo Cohen fu autorizzato a continuare l'esercizio professionale quale titolare della società in nome collettivo « Ugo Cohen, Diego de Henriquez e Anestis D. Gerassimu »;
Ritenuto che in seguito allo scioglimento di detta società il signor Ugo Cohen ha domandato di essere confermato agente di cambio in proprio ed il signor Anestis D. Gerassimu ha chiesto la nomina ad agente di cambio dichiarando unitamente al signor Diego de Henriquez di voler costituire con esso una società in nome collettivo sotto la ragione sociale: « Anestis D. Gerassimu e Diego de Henriquez »;
Ritenuto che presso la Borsa valori di Trieste sono vacanti quattro posti di agente di cambio;
Visto il parere favorevole della direzione di Borsa di Trieste;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor Ugo Cohen è confermato agente di cambio presso la Borsa dei valori di Trieste, restando revocata l'autorizzazione allo stesso concessa col decreto 1° luglio 1926, per l'esercizio della professione quale titolare della società in nome collettivo « Ugo Cohen, Diego de Henriquez e Anestis D. Gerassimu ».

Art. 2.

Il signor Anestis D. Gerassimu è nominato agente di cambio presso la Borsa dei valori di Trieste quale titolare della società in nome collettivo « Anestis D. Gerassimu e Diego de Henriquez ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze, con nota n. 117601 in data 29 ottobre 1926 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1921, riflettente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Premi ai correntisti delle Casse di risparmio postali.

Alle ore 9 del 20 dicembre 1926, presso l'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali, nei locali del palazzo di Piazza Dante in Roma, avranno inizio le operazioni di sorteggio dei premi, relativi all'anno 1925, concessi ai titolari dei libretti nominativi delle Casse postali di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno, con R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923.

Tale sorteggio si riferirà a 1792 premi per un importo complessivo di L. 4,000,000 e verrà effettuato alla presenza del pubblico, con le modalità stabilite dal R. decreto n. 1033 del 15 maggio 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 30 novembre 1926.

Francia	86.75	New York	23.384
Svizzera	451.32	Dollaro Canadese	23 45
Londra	113.406	Oro	451.20
Olanda	9.355	Belgrado	41 35
Spagna	354.50	Budapest (pengő)	0.0329
Belgio	3.258	Albania (Franco oro)	4.5175
Berlino (Marco oro)	5.552	Norvegia	5.95
Vienna (Schillinge)	3.31	Polonia (Sloty)	—
Praga	69.60	Rendita 3.50 %	63.50
Romania	12.75	Rendita 3 50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	122.26	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso Argentino oro	21.635	Consolidato 5 %	84.30
Peso Argentino carta	9.52	Obbligazioni Venezie 3.50 %	63.175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 1° dicembre 1926.

Francia	85.70	New York	23.497
Svizzera	453.50	Dollaro Canadese	23.48
Londra	114.23	Oro	453.38
Olanda	9.447	Belgrado	41.50
Spagna	356.25	Budapest (pengő)	0.033
Belgio	3.253	Albania (Franco oro)	4.525
Berlino (Marco oro)	5.59	Norvegia	5.98
Vienna (Schillinge)	3.32	Polonia (Sloty)	—
Praga	69.50	Rendita 3.50 %	63.725
Romania	12.75	Rendita 3 50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	120.50	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso Argentino oro	21.86	Consolidato 5 %	84.15
Peso Argentino carta	9.62	Obbligazioni Venezie 3.50 %	63.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — **1ª Pubblicazione.** — (Elenco n. 17.)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	480213	35 —	Cheula *Giuseppe Gaudenzio* di Giovanni Antonio, domic. a Druogno (Novara).	Cheula *Giovanni-Giuseppe-Gaudenzio*, di Giovanni Antonio, domic. a Druogno (Novara).
»	397993	77 —	*Valenti* Botta Rosa fu Giuseppe, moglie di Carnelli Giovanni, domic. a Varallo Sesia (Novara).	*De Valenti* Botta Rosa fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	366937	105 —	Bonanni *Maria* di Domenico, ved. Vitullo Camillo, domic. in Bomba (Chieti).	Bonanni *Amalietta* di Domenico, ved. Vitullo Camillo, domic. a Bomba (Chieti).
Cons. 5 % »	324980 324981	115 — 115 —	Salerno Donato, Salerno Filomena fu Pietro, minori, sotto la p. p. della madre *Palmentieri Modestina* fu Francesco, ved. Salerno, domic. a Salerno.	Salerno Donato, Salerno Filomena fu Pietro, minori, sotto la p. p. della madre *Palmentiero Mostiola* fu Francesco, ved. ecc. come contro.
3 %	48824	57 —	Taluti *Adelano* fu Giuseppe, domic. a Fiesole (Firenze); con usufr. vital. congiunt. a Lapi Maddalena e Giuseppa fu Camillo.	Taluti *Jacopo-Emmanuelle-Adelano* fu Giuseppe, domic. a Fiesole (Firenze); con usufrutto vital. congiunt. come contro.
Cons. 5 %	247835	1375 —	Gardella *Laura Aurelia* fu Lorenzo, nubile, interdicenda, sotto la curatela provvisoria di Gardella *Mario*, domic. a Casazza Ligure (Genova).	Gardella *Aurelia Laura* fu Lorenzo, nubile, interdicenda sotto la curatela provvisoria di Gardella *Dario*, domic. come contro.
» »	102740 123573	385 — 170 —	Baretto *Carlo* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Cassanello Tommaso fu Paolo, domic. a Genova.	Baretto *Italo-Fortunato-Carlo* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3.50 %	375844	70 —	Yves *Augusto* di Antonio, domic. a Bardonecchia (Torino).	Yves *Cesare Augusto* di Antonio, domic. a Bardonecchia (Torino).
»	124209	700 —	Biglione Conte Lorenzo di Agostino, domic. a Spezia (Genova); con usufr. vital a Gattorno *Teresa* fu Domenico, ved. di Moncestini Conte Luigi fu Ferdinando.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Gattorno *Maria Teresa* fu Domenico vedova ecc. come contro.
» »	758893 758892	84 — 84 —	Albertella *Vittorio*, Albertella *Armeglio*, di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Cannobio (Novara).	Albertella *Giulio-Cleo-Vittorio*, Albertella *Armelio* o *Armeglio*, di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Cannobio (Novara).

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente* — Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.